

## ALFONSO CATANIA: UN TEORICO DEL DIRITTO DEL NOVECENTO

Paolo Comanducci\*

### 1.

Oggi non parlerò di Alfonso, dell'amico, affettuoso, sincero, solidale. Né parlerò del professor Catania, *homo academicus* come pochi altri ne ho conosciuti mai. Parlerò di Alfonso Catania teorico del diritto del Novecento. Uno studioso che, a mio modo di vedere, è stato tra i più intelligenti interpreti e continuatori dell'opera di Kelsen nell'Italia dell'ultimo quarto del XX secolo, ma che ha saputo anche 'meticcicare' Kelsen con altri grandi teorici del diritto della metà del Novecento – Hart, Ross, Bobbio –, giungendo a coniugare, in una felice sintesi, gli apporti migliori della grande stagione del positivismo giuridico europeo.

Per questo incontro, volto a onorare la sua memoria, ho ripercorso i suoi libri, il suo itinerario intellettuale. Ciò che, in estrema sintesi, mi verrebbe da dire, quanto alle tematiche da lui privilegiate, è che Alfonso Catania – contrariamente ad un'impressione forse diffusa e che in qualche misura anch'io condividevo – sia negli anni rimasto legato più a Kelsen che a Hart, e che ciò si evidenzi anche dalle sue scelte tematiche. Si pensi alla scarsa rilevanza comparativa che nella sua produzione scientifica viene attribuita: alla svolta argomentativa della teoria del diritto continentale a partire dagli anni Ottanta, con le opere di Aarnio, Alexy, Peczenik, Atienza e Ruiz Manero; alle *technicalities* dell'interpretazione giuridica; alle tematiche oxoniensi post-hartiane, come quelle dell'autorità o del diritto come insieme di ragioni per l'azione, forse con l'unica eccezione costituita dalla questione della normatività del diritto. Dei tre oggetti privilegiati della filosofia del diritto indicati da Hart (problemi di definizione e di analisi, problemi del ragionamento giuridico, e problemi di critica del diritto)<sup>1</sup> Alfonso Catania ha coltivato, nel corso degli anni, soprattutto il primo, ossia l'indagine sui concetti giuridici fondamentali, meno gli altri due, e l'ha fatto a largo raggio e, insieme, in profondità. Ci ha lasciato in eredità

---

\* Università degli Studi di Genova.

<sup>1</sup> H. L.A. HART, *Philosophy of Law, Problems of*, in: P. EDWARDS (ed. in chief), *The Encyclopedia of Philosophy*, vol. VI, New York, The MacMillan & The Free Press, London, Collier-MacMillan Limited, 1967, pp. 264-76.

una copiosa messe di analisi di concetti giuridici quali: diritto, effettività, accettazione, riconoscimento, obbligatorietà, norma, decisione, ordinamento, organizzazione, sovranità, Stato e tanti altri ancora.

Degli scritti principali e, assieme, degli oggetti e dei metodi di indagine di Catania fornirò qui quella che non potrà che essere una rapida e modesta rassegna.

## 2.

Cominciamo davvero dai primordi, ossia con il suo primo articolo del 1971, *L'accettazione nel pensiero di Hart*<sup>2</sup>, nel quale, al di là dell'ordinata e perspicua ricostruzione di tale concetto nel pensiero del giusfilosofo britannico, appare a me interessante il confronto istituito tra Hart e Kelsen. Catania si domanda: "se la distinzione hartiana tra il punto di vista interno ed esterno possa farsi discendere dalla distinzione kelseniana tra scienze normative e scienze causali. Particolarmente: se la kelseniana giurisprudenza normativa (rientrante tra le scienze normative) proceda attraverso il punto di vista interno, se la giurisprudenza sociologica (rientrante tra le scienze causali) utilizzi il punto di vista esterno"<sup>3</sup>. E risponde, con finezza, in modo negativo alla prima questione e in modo positivo, ancorché dubitativamente, alla seconda. Catania insiste nel distinguere concettualmente osservanza da accettazione di norme, e conclude sostenendo che la "accettazione" ha un senso differente quando si predica delle norme primarie e quando invece si predica delle secondarie, ed in particolare della norma di riconoscimento. Catania non risparmia Hart dalle critiche: a suo parere, per l'esistenza dei sistemi giuridici conta l'osservanza delle norme primarie, la loro effettività – come affermato da Austin e Kelsen –, o il riconoscimento da parte dei funzionari (il fatto che usino le norme), non l'accettazione, che, come atto interno, non è conoscibile. Oggetto di studio della teoria del diritto devono essere i comportamenti esterni, non gli atteggiamenti psicologici, dei consociati e dei funzionari.

---

<sup>2</sup> A. CATANIA, *L'accettazione nel pensiero di Hart*, in: *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1971, pp. 261-79; ripubblicato in A. CATANIA, *Il diritto fra forza e consenso. Saggi sulla filosofia giuridica del Novecento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987, pp. 15-42 (citerò da quest'ultima edizione).

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 27.

### 3.

La prima monografia di Alfonso Catania è *Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico* del 1976<sup>4</sup>. È un gran bel libro e contiene *in nuce*, quasi per intero, il programma di ricerca che Catania svolgerà nei trentacinque anni successivi. Il tema centrale del volume, ossia il concetto di ordinamento giuridico, era stato dibattuto due anni prima a Bari nel X congresso nazionale della società italiana di filosofia del diritto<sup>5</sup>. In quell'occasione Tarello aveva presentato una relazione corrosiva e iconoclasta, essendo le icone costituite dai concetti di ordinamento giuridico elaborati da Kelsen, Santi Romano e Bobbio<sup>6</sup>. Catania si muove invece sulla scia di questi autori – oltre che di Hart e Ross –, pur distanziandosene per alcuni aspetti. E si occupa non tanto dei problemi che l'ordinamento ha – ossia coerenza e completezza –, ma del problema che l'ordinamento è, ossia dell'ordinamento come problema.

Troviamo nel libro vari aspetti di grande interesse che provo ad enumerare.

a) La scelta del metodo di indagine. Catania opta per un'analisi concettuale avalutativa, ispirata al metodo kelseniano, ma insieme per una sociologia descrittiva *à la* Hart, praticando quindi un sincretismo metodologico, che lo differenzia decisamente da Kelsen, volto a studiare il diritto nei suoi rapporti con la società, dato che il diritto viene concepito come fenomeno sociale tra altri fenomeni sociali.

b) Di conseguenza, la scelta di studiare le peculiarità del diritto rispetto agli altri fenomeni sociali. Qui si collocano le indagini sui rapporti tra diritto e forza e tra diritto e consenso, e tutto il grande tema dell'effettività.

c) La scelta di svolgere un'analisi non solo strutturale ma anche funzionale del diritto, che, essendo una tecnica, si presta ad adempiere sia funzioni repressive sia funzioni incentivanti.

d) Da ultimo la distinzione operata tra ordinamento (concetto tematizzato da Kelsen) e organizzazione (concetto tematizzato da Santi Romano), che Catania accosta e interpreta alla luce della distinzione tra dover essere – l'ordinamento – e essere – l'organizzazione.

---

<sup>4</sup> A. CATANIA, *Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico*, Napoli, Jovene, 1976.

<sup>5</sup> Cfr. R. ORECCHIA (a cura di), *Il diritto come ordinamento / Informazione e verità nello Stato contemporaneo*, Atti del X Congresso nazionale di filosofia giuridica e politica, Milano, Giuffrè, 1976.

<sup>6</sup> G. TARELLO, *Il diritto come ordinamento*, *ivi*, pp. 49-80, 234-37.

I temi delineati in questa prima, eccellente, monografia vengono ripresi, approfonditi, problematizzati, nei molti lavori successivi. Va ricordato infatti che Alfonso Catania è un autore prolifico: solo nella mia biblioteca casalinga conservo dodici suoi volumi e tre a sua cura<sup>7</sup>, oltre a vari estratti. E non possiedo tutti i libri da lui pubblicati.

### 3.

Uno dei suoi volumi più noti è certamente *Decisione e norma*<sup>8</sup>, di cui Giovanni Marino in questo convegno ci ha tratteggiato il contesto di elaborazione. È il primo libro di Alfonso, nella mia biblioteca, che reca la dedica autografa "in amicizia", segno di un rapporto intellettuale ed umano iniziato al margine dei convegni filosofico-giuridici a cui da qualche anno avevo cominciato anch'io a partecipare. È in questo libro che Catania compie con chiarezza l'opzione, che manterrà ferma fino ai suoi ultimi scritti, di considerare 'norma' e 'decisione' come strumenti epistemologici per comprendere il fenomeno giuridico e, insieme, i comportamenti sociali orientati o tipizzati dal diritto. È la norma che attribuisce senso alle decisioni in ambito giuridico, che non sono solo – e su questo aspetto Catania insiste molto – quelle giudiziali, ma sono invece tutti i comportamenti dei consociati rilevanti per il diritto.

Nel libro emerge l'approccio comportamentista e anti-psicologista che caratterizza molte delle analisi di Catania, e che lo allontana criticamente da Alf Ross, autore che pure ha svolto un ruolo di qualche rilievo nella sua formazione scientifica. Come ho ricordato poc'anzi, è questo approccio che gli fa sostanzialmente respingere la proposta hartiana di assegnare un ruolo importante all'accettazione (dei funzionari) nell'identificazione del diritto, e la proposta rossiana di attribuire un posto rilevante al sentimento di obbligatorietà dei giudici sempre nell'identificazione del diritto valido, che poi essi useranno come base delle proprie decisioni.

In *Decisione e norma* Catania approfondisce e chiarisce ancor di più, rispetto agli scritti precedenti, il proprio concetto di riconoscimento, quale chiave di volta epistemologica per la comprensione del giuridico: è

---

<sup>7</sup> Si tratta di: A. CATANIA (a cura di), *Dimensioni dell'effettività. Tra teoria generale e politica del diritto*, Milano, Giuffrè, 2005; A. CATANIA, G. PRETEROSSO (a cura di), *Forme della violenza, violenza della forma*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007; A. CATANIA, F. MANCUSO (a cura di), *Natura e artificio. Norme, corpi, soggetti tra diritto e politica*, Milano - Udine, Mimesis, 2011.

<sup>8</sup> A. CATANIA, *Decisione e norma*, Napoli, Jovene, 1979.

vero che egli utilizza le nozioni hartiane di punto di vista interno e punto di vista esterno, ma lo fa modificandole in modo originale. In effetti, come ho appena ricordato, sono tutti i cittadini, e non solo i funzionari, ad essere rilevanti, sono loro che adottano sia il punto di vista esterno sia quello interno per identificare, ossia per *riconoscere*, il diritto. Ed inoltre il concetto di punto di vista interno usato da Catania viene da lui accuratamente depurato da ogni legame con l'accettazione morale: non mi sembra che vi sia traccia in Catania di quel concetto di "*partecipante*" alla pratica sociale del diritto che tanti fasti ha celebrato nella filosofia giuridica post-hartiana. Catania dichiara esplicitamente in queste pagine il proprio debito verso Kelsen, dato che la funzione da lui attribuita al proprio concetto di riconoscimento è assai simile a quella svolta dall'ipotesi conoscitiva che Kelsen chiama "*norma fondamentale*".

#### 4.

Ma anche rispetto a Kelsen il concetto di riconoscimento elaborato da Catania presenta dei punti di originalità, come risulta ancor più chiaramente dal libro successivo, *Il problema del diritto e l'obbligatorietà*, che reca come sottotitolo *Studio sulla norma fondamentale*<sup>9</sup>.

In questo volume Catania estende<sup>10</sup> il ruolo conoscitivo, da Kelsen esplicitamente attribuito alla sola norma fondamentale, a tutte le norme, che egli concepisce come "*schemi logici*" per la comprensione dei comportamenti sociali. Nella visione di Catania la norma fondamentale perde la solitudine che la caratterizzava nella dottrina pura, non è più l'unica norma presupposta e non posta. Per Catania tutte le norme sono presupposte, sono ipotesi, ma non della sola scienza giuridica bensì di tutti i consociati. Prima di vedere gli interessanti e precorritori sviluppi di questa concezione in un volume successivo, vorrei però dire ancora qualcosa del libro del 1983, nel quale il giuspositivista metodologico Alfonso Catania affronta per la prima volta la sfida che a quell'approccio allo studio del diritto era stata portata da Ronald Dworkin qualche anno prima<sup>11</sup>. Queste poche pagine<sup>12</sup> individuano correttamente due delle tesi

---

<sup>9</sup> A. CATANIA, *Il problema del diritto e l'obbligatorietà. Studio sulla norma fondamentale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983.

<sup>10</sup> Cfr. *ivi*, pp. 122-23.

<sup>11</sup> Cfr. R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, London, Duckworth, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 19782.

<sup>12</sup> A. CATANIA, *Il problema del diritto e l'obbligatorietà*, *cit.*, pp. 89-95.

principali di Dworkin: quella relativa all'esistenza e al ruolo dei principi, e non solo delle regole, nel discorso giuridico; e quella connessa che nega che nei casi difficili i giudici godano di – ed esercitino – discrezionalità, proprio perché sarebbero, o dovrebbero essere, guidati dai principi. Rispetto a tali tesi Catania afferma, nel nome di un «giuspositivismo critico», che può forse accettare la prima, facendo però della distinzione tra principi e regole una questione di grado e non categoriale, ma che respinge la seconda. E lo fa sulla base di una solida conoscenza dei meccanismi effettivi di applicazione e interpretazione del diritto negli ordinamenti giuridici contemporanei.

## 5.

Alfonso Catania è autore di alcuni noti e affermati manuali<sup>13</sup> nei quali ha trasfuso i frutti delle sue decennali ricerche, presentandoli in modo particolarmente chiaro e accessibile anche per le giovani generazioni. Il fortunato *Manuale di filosofia del diritto*<sup>14</sup> è senz'altro da segnalare per i bei capitoli di storia del pensiero giuridico moderno e delle istituzioni ad esso correlate. Ma è il concetto di diritto ad occupare sulla scena il ruolo principale, assieme ai suoi rapporti con la società. È qui che, trattando di un altro dei suoi temi più cari, quello dell'obbligatorietà, Catania compie un passo a mio avviso estremamente importante che lo porta, al di là di Kelsen, su una rotta convergente rispetto a quella che, proprio nello stesso anno 1995, compie John Searle col suo libro *The Construction of Social Reality*<sup>15</sup>. Mi spiego. Catania affronta, non chiamandolo così, ma parlando invece di "obbligatorietà", il problema della normatività del diritto, croce e delizia di buona parte della teoria giuridica post-hartiana anglosassone, dai dworkiniani ai positivisti inclusivi ed esclusivi. E lo affronta, a partire da Kelsen, nel modo seguente:

a) Il diritto nel suo complesso è obbligatorio, anche se non lo è necessariamente in ogni sua norma: Catania non è infatti riduzionista come Kelsen in teoria della norma giuridica, ma ha appreso e anzi sviluppato la distinzione hartiana tra norme primarie e secondarie.

---

<sup>13</sup> Cfr. A. CATANIA, *Manuale di teoria generale del diritto*, Roma - Bari, Laterza, 1998, nuova ed. aggiornata, 2010.

<sup>14</sup> A. CATANIA, *Manuale di filosofia del diritto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995.

<sup>15</sup> J. SEARLE, *The Construction of Social Reality* (1995), London, Penguin Books, 1996.

b) Il diritto nel suo complesso pretende obbedienza – che per Catania è cosa diversa dalla “*pretesa di correttezza morale*” di Robert Alexy –, un’obbedienza giuridica appunto, e non morale. Tale pretesa si può riassumere così: “*Il potere costituito deve essere obbedito*”<sup>16</sup>. E questa formula, per Alfonso Catania, non è altro che il contenuto della norma fondamentale: “*Dobbiamo cioè ricordare che la norma fondamentale è una possibile ipotesi o finzione che vuole solo permettere la possibilità che il materiale sociale sia appreso secondo il suo senso normativo. [...] noi crediamo che essa [la norma fondamentale] voglia solo portare alla luce che non è possibile spiegare i comportamenti sociali, e qui per il diritto l’effettività, se non presupponendo che essi comportamenti siano una risposta alla pretesa dell’obbedienza. La formula il potere costituito deve essere obbedito [...] esprime solo l’esigenza di dare un senso a quei comportamenti, un senso minimale che non infici e non comprometta l’altra questione concernente una possibile esistenza o di qualche forma di sentimento di obbligazione, o di una qualche forma di ossequio morale verso il diritto*”<sup>17</sup>.

In questa pagina di straordinaria lucidità, Alfonso Catania fa – io credo – un piccolo passo dal costruttivismo scientifico, proprio di Kelsen, al costruttivismo sociale, proprio di Searle<sup>18</sup>: l’idea che il diritto e la sua normatività siano il risultato di credenze collettive e di profonde convenzioni sociali si allontana senza dubbio da un’epistemologia neokantiana per avvicinarsi alle conclusioni dei più recenti studi di *social philosophy*. Si legga ancora questo passo, a conferma: “*Intesa in questo senso la teoria della norma fondamentale porta ad un concetto di giuridicità che equivale esattamente alla qualificazione della giuridicità: il giuridico non è in re ipsa, ma non è altro che ascrizione del giuridico. Chi ascrive? Chi imputa? Chi riconosce? Appunto gli uomini*”<sup>19</sup>. Non la scienza giuridica, ma i consociati.

---

<sup>16</sup> A. CATANIA, *Manuale di filosofia del diritto, cit.*, p. 190.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> Per un confronto tra questi due tipi di costruttivismo rinvio a P. COMANDUCCI, *Kelsen vs. Searle: A Tale of Two Constructivists*, in P. COMANDUCCI E R. GUASTINI (a cura di), *Analisi e diritto 1999. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 101-15.

<sup>19</sup> A. CATANIA, *Manuale di filosofia del diritto, cit.*, p. 193.

## 6.

In questa rapida carrellata della produzione scientifica di Catania vanno almeno menzionate due raccolte di saggi, precedentemente apparsi in riviste e volumi collettanei. Si tratta di *Lo Stato moderno. Sovranità e giuridicità*<sup>20</sup> e *Stato, cittadinanza, diritti*<sup>21</sup>. Entrambi affrontano, da una pluralità di angoli visuali, alcuni dei concetti-chiave del pensiero giuspolitico della modernità: lo Stato, appunto, in prospettiva sia diacronica sia sincronica; la sovranità statale e la sua odierna crisi interna e internazionale, analizzata da Catania rimanendo fedele al proprio approccio normativista ma non ingenuo, che si mostra altresì aperto alle suggestioni del realismo politico; la cittadinanza; i diritti fondamentali e il problema della loro effettiva tutela.

## 7.

Ancora una raccolta di saggi è *Teoria e filosofia del diritto*<sup>22</sup>, nel quale Catania tenta un bilancio della filosofia giuridica del Novecento, dal positivismo giuridico al neocostituzionalismo. Il metodo di Catania continua ad essere coerente rispetto a quello delle origini, anche se il "pendolo della riflessione teorica" – così lo definisce – oscilla ormai verso "le tematiche della giustizia e sui valori"<sup>23</sup>. Catania si mostra sensibile ai cambiamenti dell'oggetto di indagine del teorico del diritto, che si sviluppano impetuosi agli inizi del nuovo millennio. I suoi punti di riferimento metodologici non sono fundamentalmente mutati. Le "figure" giusfilosofiche di cui discute le tesi in questo volume sono quelle dei grandi giuristi dei primi sessanta anni del XX secolo: Santi Romano, Emilio Betti, Costantino Mortati, Carl Schmitt, Hans Kelsen, Norberto Bobbio. Ma muta il contesto.

---

<sup>20</sup> A. CATANIA, *Lo Stato moderno. Sovranità e giuridicità*, Torino, Giappichelli, 1996.

<sup>21</sup> A. CATANIA, *Stato, cittadinanza, diritti*, Torino, Giappichelli, 2000.

<sup>22</sup> A. CATANIA, *Teoria e filosofia del diritto. Temi problemi figure*, Torino, Giappichelli, 2006.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. IX.



## 8.

Ed eccoci allora a *Metamorfosi del diritto*<sup>24</sup>.....??, il libro con il quale Alfonso Catania ritorna a percorrere, quasi trenta anni dopo, e con l'identica dedica all'amata Laura, l'indagine su decisione e norma nella nuova situazione che – nell'Introduzione – definisce di crisi dell'ordinamento e della neutralizzazione giuridica dei conflitti. Temi poi ripresi e sintetizzati nell'ultimo – almeno a mia conoscenza – libretto di Catania, *Diritto positivo e effettività*<sup>25</sup>, del 2009.

A me le *Metamorfosi* sono sembrate il libro in fondo più sofferto di Catania: il mondo intorno a lui, intorno a noi, sta cambiando, e non possiamo dirci felici di come la situazione del diritto nell'età globale si stia evolvendo. Per chi come lui – ed aggiungerei sommessamente: come me – è nato e vissuto credendo fermamente nei valori della modernità giuridica, la de-codificazione, la de-regolazione, il depotenziamento dello Stato, le "de-roghe" alla generalità e astrattezza della legge, le "de-rive" populiste, nazionaliste, localiste, etniche, inquietano: tutti questi "de-" preoccupano.

La ricetta salvifica offerta dalla nuova religione dei diritti umani risulta ovviamente attraente, ma non convince del tutto una vecchia volpe come Alfonso, troppo realista e navigato per credere che il governo delle costituzioni riuscirà facilmente a sbaragliare il governo dei potenti del mondo.

Ma il problema di Catania – che fuori dell'accademia è un cittadino impegnato nella difesa della democrazia e dello Stato di diritto, un uomo legato ai valori fondanti della sinistra europea –, il suo problema come teorico avalutativo del diritto, come giuspositivista critico, resta quello di conoscere il mondo, non di valutarlo moralmente o di cambiarlo. In quest'ultimo libro, pur cosciente dell'onda lunga che sembra spazzare via i concetti e le istituzioni della modernità giuridica, Catania si mostra coerentemente fedele al programma di ricerca e all'approccio metodologico con cui, quaranta anni fa, aveva preso l'avvio la sua avventura intellettuale.

Non vede – ed io penso che non li veda perché non ci sono ancora – strumenti epistemici alternativi a quelli del positivismo metodologico per descrivere le recenti metamorfosi del diritto. E in assenza di un'alternativa affidabile si tiene stretti i buoni, vecchi ferri del mestiere. Appunto, Alfonso Catania, un teorico del diritto del Novecento.

---

<sup>24</sup> A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Roma - Bari, Laterza, 2008.

<sup>25</sup> A. CATANIA, *Diritto positivo e effettività*, Napoli, Editoriale scientifica, 2009.